

D(i)RITTI ALLA RESIDENZA

GUIDA PRATICA

per l'Iscrizione Anagrafica nella città di Padova



D(i)RITTI ALLA RESIDENZA

GUIDA PRATICA


per l'Iscrizione Anagrafica nella città di Padova

Questo vademecum è il risultato del percorso di formazione
“Lavorare insieme per una città ideale”
iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cariparo

INDICE

Introduzione	7
1. COS'È L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E A COSA SERVE?	8
1.1 Il diritto – dovere di iscrizione anagrafica: i diritti costituzionali che vengono riconosciuti con l'iscrizione anagrafica	
1.2 Il diritto – dovere di iscrizione anagrafica: la funzione amministrativa ed i doveri dell'ufficiale di anagrafe	
2. COSA DICE LA LEGGE	10
2.1 Senza fissa dimora e senza tetto - circolare ISTAT 1992	
2.2 Il diritto – dovere di iscrizione anagrafica: la funzione amministrativa ed i doveri dell'ufficiale di anagrafe	
3. ISCRIZIONE ANAGRAFICA: LE DIVERSE TIPOLOGIE	13
3.1 La residenza nel luogo di dimora abituale	
3.2 Iscrizione nel comune di domicilio: la via fittizia	
3.2.1 L'elezione di un recapito e il ruolo delle associazioni a tutela dei senza dimora: la prassi nel Comune di Padova	
3.3 Iscrizione nel Comune di nascita	
3.4 La convivenza anagrafica	
3.4.1 La convivenza anagrafica 'assistenziale'	
4. I DIVERSI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN BASE ALLA CITTADINANZA	21
4.1 Identificazione e regolarità di soggiorno	
4.2 Dove è iscritta una persona, in quale anagrafe comunale	
5. ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA ...	24
5.1 Documenti necessari da allegare alla richiesta	
FAQ	27
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN 10 PASSI	35
APPENDICE	38

INTRODUZIONE



La guida “D(i)ritti alla residenza” nasce come necessità emersa durante il percorso di formazione “Lavorare insieme per una città ideale”.

Vuole essere uno strumento per i professionisti che lavorano con persone senza dimora e per cittadini che desiderano avere indicazioni in merito all’iscrizione anagrafica.

In questa guida sono presenti sia una panoramica legislativa sia indicazioni pratiche utili a comprendere le varie tipologie e possibilità date dalla legge per ottenere l’iscrizione anagrafica a Padova.

1. Cos'è l'iscrizione anagrafica e a cosa serve?

L'iscrizione anagrafica è l'istituto che inserisce una persona nel registro della popolazione residente del luogo in cui si trova. In Italia, l'iscrizione si ottiene rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe del Comune competente. Oggi esiste un'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che raccoglie i dati delle persone residenti nei 7903 Comuni italiani.

L'iscrizione avviene nel luogo di residenza, intesa civilisticamente come dimora abituale, ovvero nel luogo di domicilio o, in casi estremi, presso il Comune di nascita.

Il **domicilio** di una persona (art. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; secondo Costituzione, è inviolabile (art. 14 Cost.).

La **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; per **dimora** la legge intende il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale. Per cui, una persona può iscriversi all'anagrafe di regola quando abita in un luogo con una certa stabilità: il termine è fissato in 20 giorni¹ dal trasferimento nella nuova abitazione. È possibile recarsi direttamente in ufficio, ma anche inviare la richiesta via e-mail o attraverso sistemi informatici abilitati all'identità elettronica.

1.1. Il diritto - dovere di iscrizione anagrafica: I diritti costituzionali che vengono riconosciuti con l'iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica ha sicuramente un valore costituzionale, perché rende possibile essere riconosciuti come cittadini (nel senso di abitanti di un determinato luogo, concetto che non richiede la cittadinanza italiana ma solo la regolare presenza sul territorio) e quindi accedere a dei diritti sanciti nel nostro testo fondamentale:

- art. 4 Cost., c.1, “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al **lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
- art. 24 Cost., c. 1, 2 e 3, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La **difesa** è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi

1. In caso di inadempimento, l'ufficiale d'Anagrafe potrebbe contestare una contravvenzione alla norma, sanzionata con il pagamento di una somma da lire 10000 (euro 5,16) a lire 50000 (euro 25,82) o, in caso di oblazione, lire 5000 (euro 2,58). Non viene quasi mai applicata, data sia l'irrisorietà, che la difficoltà di dimostrare l'effettiva decorrenza del trasferimento di residenza.

istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

- art. 32 Cost., c. 1, “La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”: senza residenza, in Veneto, non è possibile ottenere la tessera sanitaria né l’iscrizione al SSN, né la possibilità di avere un medico di base.
- art. 38 Cost. c. 1, “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al **mantenimento** e all’**assistenza sociale**.”: l’iscrizione anagrafica è richiesta per le domande di pensione sociale o d’invalidità; ciò vale in generale anche per il reddito di cittadinanza, con qualche piccola deroga. *Infatti, qualora manchi l’iscrizione anagrafica, si ritiene che il necessario requisito della residenza in Italia al momento della richiesta possa essere considerato sussistente se il cittadino dimostra la permanenza continuativa in un Comune italiano. Anche la persona senza fissa dimora, perciò, con riferimento ai luoghi in cui si sono concretizzati i rapporti sociali nella sua vita quotidiana, potrà comprovare il requisito indispensabile all’erogazione del beneficio. È però comunque tenuto, pena la revoca del sostegno erogato, a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni dalla contestazione della mancata iscrizione anagrafica da parte del responsabile dei controlli anagrafici.*
- art 48 Cost., c. 2, “Il **voto** è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”: senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare né farsi eleggere.

Ci sono poi altri importanti diritti, per lo più **sociali**, subordinati all’iscrizione anagrafica, come in generale l’erogazione di sussidi o l’assegnazione di alloggi popolari (e.r.p.), o il rilascio di documenti quali la carta di identità o la patente (art. 118 bis c.d.s.).

La residenza comporta anche dei **doveri**: la ricezione di raccomandate, le questioni fiscali ad essa connesse, i doveri legati al nucleo familiare, oltre all’onere implicito, così come si è dichiarata una residenza, di comunicare all’Ufficio Anagrafe i cambiamenti (come i cambi di residenza).

1.2. Il diritto - dovere di iscrizione anagrafica: la funzione amministrativa ed i doveri dell’ufficiale di anagrafe

L’iscrizione anagrafica serve quindi a capire l’effettiva presenza delle persone (cittadini italiani e non) sul territorio nazionale; è simile a una **fotografia**, che ha il compito di inquadrare la realtà di un determinato momento. Questo

strumento giuridico-amministrativo è utile sia alla Pubblica amministrazione che ai singoli individui (Cassazione civile sez. un. 19 giugno 2000 n. 449).

Il compito dell'Ufficiale Anagrafe, come si sarà capito, è perciò unicamente quello di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato di fatto, indipendentemente da altri interessi (come l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il decoro...), per i quali sono predisposti altri e diversi strumenti giuridici (cfr. circolare Ministero dell'interno n. 8/1995).

L'utilità dell'iscrizione anagrafica per ognuno è stata già ricordata: un diritto di tutte le persone regolarmente soggiornanti o stabilite sul territorio italiano che permette di accedere ad altri diritti costituzionalmente riconosciuti. È utile ricordare però che l'iscrizione anagrafica ha anche una **rilevanza amministrativa**: sapere l'esatta distribuzione delle persone sul territorio, infatti, aiuta molto ad intraprendere efficaci programmazioni di settore (basti pensare ai servizi sociali).

2. Cosa dice la legge

(legge 1228 del 1954, D.P.R. 223/89, D.P.R. 394/99, D.lgs. 286/98, D.lgs. 30/07)

La legge fondamentale per l'iscrizione anagrafica è la n° **1228/1954**, riguardante "l'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente". Tra le norme fondamentali in essa contenute ricordiamo:

- *"In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente"* (art. 1 co. 1)
- *"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate [...] singole persone, famiglie e convivenze [...] nonché [...] le persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio [...]"* (art. 1 co. 3)
- *"È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale" e di dichiarare eventuali cambiamenti* (art. 2 co. 1)
- *"[...] la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita"* (art. 2 co. 3), norma così modificata dalla legge 94/2009.

- *“L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici”* (art. 4)

Anche tutti gli **stranieri** non UE regolarmente soggiornanti hanno diritto all’iscrizione anagrafica, come si ricorderà in seguito. Il rinvio alla legge 1228/1954 per i cittadini non comunitari è contenuto all’articolo 15 del DPR 394/1999; per le condizioni di regolare soggiorno sul territorio italiano il testo di riferimento è il cd. TU immigrazione, d.lgs. 286/1998.

La disciplina per i cittadini **comunitari** riguardante l’iscrizione anagrafica è invece contenuta nel d.lgs 30/2007 di *“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*, all’articolo 9 ed in particolare ai commi 3 e 5. Per le condizioni specificamente previste si rimanda al successivo paragrafo a riguardo.

In ogni caso, entro i due giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda, l’Ufficio Anagrafe ha l’obbligo di avviare la pratica ed effettuare l’iscrizione anagrafica se non sorgono problemi (*“Cambio di residenza in tempo reale”*, art. 5, comma 3 d.l. 35/12); inoltre, invia al richiedente una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo come prova dell’inizio delle verifiche (art. 7, l. 241/90). Gli accertamenti saranno svolti entro i 45 giorni successivi alla dichiarazione fatta (art. 5, comma 5 d.l. 35/12). Se nell’arco di questi giorni il Comune non rinviene eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, si applicherà il principio del silenzio-assenso.

2.1. Senza fissa dimora e senza tetto - circolare ISTAT 1992

Anche le persone che non vivono in una civile abitazione possono ottenere l’iscrizione anagrafica. Non disporre di un’abitazione, ai fini anagrafici, è irrilevante per la legge. Cambiano solo le modalità con cui questa può essere riconosciuta (e non concessa, giacché è un diritto soggettivo). Per chiarire la questione, accanto alla legge 1228/1954 ed al suo regolamento attuativo, è intervenuto anche l’ISTAT, con apposita circolare (ISTAT, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992). Questa permette di fare una chiara distinzione di chi siano, dal punto di vista anagrafico, i senza fissa dimora e chi i senza dimora (cd. senza tetto), in particolare alle *“avvertenze generali sul contenuto della legge”* (lettera A) dove si afferma che:

- “...è **senza fissa dimora** chi non dimori abitualmente e prevalentemente in nessun comune, per qualsiasi ragione tenuto a spostarsi in maniera continua sul territorio nazionale. Chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.)” (pag. 41, pt. 3, I colonna).
- mentre, riguardo alle persone **senza dimora** la circolare afferma che “... non deve essere considerato senza fissa dimora colui che, per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile, si sposti frequentemente nell'ambito dello stesso Comune. È evidente, infatti, che in una simile circostanza l'unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere risolto interpellando la stessa persona” (pag. 41, pt. 3 tra prima e seconda colonna).

La circolare ISTAT n. 29/1992, sempre al medesimo punto delle note illustrative, interviene poi sul riferimento al “**domicilio**”, il centro degli interessi della persona: nel caso dei senza dimora è l'unico elemento che la lega ad Comune tanto che “è legittimo interesse della persona l'iscrizione all'anagrafe del Comune dove egli più frequentemente fa capo, ovvero ha parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie” (p. 41 lt. A, pt. 3, II colonna).

La circolare già ricordata è fondamentale anche per un altro motivo: dopo aver riprodotto la legge ed il suo regolamento attuativo (cd. regolamento “anagrafico”, DPR 223/1989), contiene al punto B delle note illustrative (*Avvertenze e Note Illustrative relative al Regolamento anagrafico*) un sottoparagrafo intitolato “*iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche*”; qui viene fatta richiesta ad ogni Comune di istituire una ‘**via fittizia**’: “se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio [...e lo] elegge al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'Indirizzo da indicare negli atti anagrafici”. Così come nel Censimento i senza tetto vengono inseriti in una sezione speciale ‘non territoriale’ è necessario che “anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe” [...] dove iscrivere “con numero progressivo dispari sia i ‘senza tetto’ risultanti residenti al censimento, sia i ‘senza fissa dimora’ che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune” (pp. 45-46).

3. Iscrizione anagrafica: le diverse tipologie

Come affermato in precedenza, l'iscrizione anagrafica è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, italiani e stranieri (fatto salvo che siano regolarmente soggiornanti!). È bene notare però che i cittadini possono versare in situazioni diverse.

Analizziamo dunque le diverse tipologie di iscrizione anagrafica che rispondono alle diverse situazioni delle persone per capire in quale Comune è possibile presentare la richiesta di iscrizione anagrafica.

3.1. La residenza nel luogo di dimora abituale

La prima tipologia di iscrizione anagrafica è la residenza nel Comune ove insiste il luogo di dimora abituale.

Ai sensi dell'art. 43 c.c. comma 2, *“La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”*.

La residenza così intesa si compone di due elementi: il primo è un elemento soggettivo: la volontà della persona a stabilire in un luogo – che può essere una abitazione, ma anche una panchina, una roulotte, una grotta² - la propria dimora. Il secondo è l'elemento oggettivo, ovvero la reale permanenza fisica della persona nel luogo prescelto che lì risiede per la maggior parte del tempo. Questi sono i due elementi che devono essere presi in considerazione nel valutare la sussistenza della dimora abituale. Altre considerazioni come la natura del luogo, l'abitabilità dell'alloggio o il possesso di un regolare contratto di locazione (affitto) non possono essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica.

3.2. Iscrizione nel comune di domicilio: la via fittizia

Questa tipologia di iscrizione anagrafica è riservata a coloro i quali permangono all'interno di uno stesso Comune e il cui unico problema è quello di indicare un indirizzo a cui far corrispondere la residenza perché sprovvisti di un'abitazione. In parole semplici, le persone **senza dimora**, o senza tetto (da non confondere in questo caso con i senza *fissa* dimora).

2. A tal proposito, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 ricorda come il fine dell'iscrizione anagrafica sia quello di rilevare la situazione di fatto, e quindi la permanenza dei cittadini nel territorio, non la natura del luogo dove insiste la presenza e la volontà del soggetto di rimanervi.

La **Circolare Istat del 1992** invita tutti i Comuni a dotarsi di una via, territorialmente non esistente, alla quale registrare le persone che pur risiedendo nel Comune non possiedono una dimora (un luogo fisico, un'abitazione)³.

Le persone senza dimora che eleggono domicilio nel Comune prescelto hanno quindi il diritto ad ottenere la residenza presso una **via fittizia** istituita appositamente per rispondere a tale necessità. **Attenzione:** la via è fittizia, mentre la residenza è reale e valida a tutti gli effetti, e garantisce il godimento di tutti i principali diritti sanciti dalla Costituzione. L'iscrizione anagrafica presso la via fittizia costituisce quindi un importante strumento a tutela delle persone che vivono in strada⁴.

Allo stesso tempo, è fatto obbligo al richiedente di fornire le prove a sostegno della reale permanenza nel territorio del Comune prescelto, in particolare, della sussistenza del domicilio scelto dall'interessato⁵. **La legge non fornisce indicazioni pratiche su come debba essere svolto l'accertamento del domicilio in questi casi.** Per questo motivo, nella prassi quotidiana, le operazioni di accertamento e gli elementi richiesti dall'Ufficio anagrafe possono variare tra i diversi Comuni.

3.2.1. L'elezione di un recapito e il ruolo delle associazioni a tutela dei senza dimora: la prassi nel Comune di Padova⁶

Con il passare degli anni nel **Comune di Padova** si è consolidata una prassi che è il risultato di un confronto tra l'Ufficio Anagrafe del Comune e le associazioni di volontariato (ma non solo) impegnate nella tutela e assistenza delle persone senza dimora. L'obiettivo è quello di poter agevolare la richiesta

3. "... in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", **si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe – Circolare ISTAT n. 92 del 1992**

4. Senza tetto, non senza diritti, Rapporto di ricerca su iscrizione anagrafica e persone senza dimora, Avvocato di strada ODV

5. Questo obbligo è stato introdotto con la Legge 94/2009 che modifica l'art. 2 della L. 1228/1954 con il comma seguente: Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, **è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.** In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

6. Vedi anche in appendice "Procedimento per l'iscrizione della persona senza fissa dimora".

di iscrizione anagrafica presso la via fittizia per le persone senza dimora, e allo stesso tempo fornire all'Ufficiale di anagrafe gli elementi utili per stabilire il legame del richiedente con il territorio. Diversi documenti possono essere prodotti al fine di comprovare la presenza del richiedente sul territorio, ma i principali sono due:

- **Dichiarazione delle associazioni di volontariato che operano nel campo dei senza dimora.** L'Ufficio anagrafe si avvale delle dichiarazioni rilasciate dalle associazioni che offrono servizi alle persone senza dimora come prova della loro effettiva permanenza sul territorio. Un esempio, a Padova, sono Caritas Diocesana, le Cucine Economiche e Popolari, la Casetta Borgomagno, la Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa, ecc.
- **Elezione di domicilio.** La persona senza dimora, per poter presentare la domanda di residenza, deve eleggere domicilio nel Comune, ovvero individuarvi un centro di interessi (ad es. l'abitazione di un familiare, il luogo dove consuma abitualmente i pasti e così via). L'elezione di domicilio deve essere accompagnata dall'accettazione del domiciliatario. Perciò prima di trasmettere la richiesta, spesso l'interessato richiede a un'associazione da cui è conosciuto (ma non solo, potrebbe essere anche la casa di un soggetto privato, parente od amico) la possibilità di eleggerne la sede come proprio domicilio. L'associazione rilascia una dichiarazione nella quale acconsente a essere eletta come domicilio da parte del richiedente. ***È un documento il cui valore legale è quello di confermare la scelta del richiedente di eleggere domicilio nel Comune prescelto;*** la dichiarazione, firmata dal legale rappresentate dell'associazione con **documento di identità allegato**, è utile ai fini dell'iscrizione. Il ruolo delle associazioni di terzo settore è di grande rilievo nell'ottenimento della residenza per le persone senza dimora. Grazie alle unità di strada e i numerosi servizi di prima necessità di cui le persone usufruiscono, le associazioni si pongono come anello di congiunzione tra i cittadini che vivono in strada e l'amministrazione, la quale difficilmente potrebbe verificare in prima persona la reale permanenza dei richiedenti sul territorio.

3.3. Iscrizione nel Comune di nascita

Come esposto sinora, la residenza va fissata nel Comune in cui si stabilisce la propria dimora abituale o, nel caso delle persone senza dimora, dove si elegge domicilio. Tuttavia, in via residuale, la L. 1228/1954 dà la possibilità, qualora non fosse nemmeno possibile identificare un Comune dove eleggere domicilio, di richiedere l'iscrizione presso il **Comune di nascita**.

Art.2: Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. [...] In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

Questa soluzione può essere prediletta da coloro che, piuttosto che senza tetto, si trovino nella condizione di **senza fissa dimora** e siano impossibilitati a eleggere domicilio in uno dei diversi Comuni nei quali si spostano. In questo caso sarà necessario comprovare l'impossibilità di eleggere domicilio in un solo Comune fornendo all'ufficio anagrafe le prove della propria condizione di senza fissa dimora.

È da tener presente che l'iscrizione nel Comune di nascita è una soluzione residuale predisposta dalla legge; l'obiettivo dei registri anagrafici, infatti, è quello di fornire una rappresentazione veritiera della popolazione residente sul territorio. Inoltre, anche per il richiedente l'iscrizione nel Comune di nascita può comportare degli svantaggi nella fruizione di servizi come l'assistenza sociale o l'assistenza sanitaria di base, che vengono assegnati su base territoriale. La soluzione preferibile, quindi, sarà sempre quella che fotografi la reale collocazione delle persone nel territorio. L'iscrizione nel Comune di nascita, tuttavia, rimane uno strumento utile per rispondere al diritto di ogni cittadino ad ottenere la residenza.

Ricapitolando

I. In quale Comune è iscrivibile una persona?

L'iscrizione avviene in base all'ordine dei criteri di cui all'art. 1, l. 1228/54 e all'art. 3, D.P.R. 223/89:

1. una persona è iscritta quindi prima di tutto nell'anagrafe del Comune di **dimora abituale**;
2. se non ha dimora abituale in nessun luogo di uno specifico Comune, cioè è persona senza fissa dimora allora è iscritto nel Comune dove insiste il suo **domicilio**, debitamente circosanzionato;

3. se non è possibile risalire nemmeno ad un centro di affari ed interessi prevalente in almeno un Comune italiano allora sarà iscritto, in via estrema e residuale, nel Comune italiano dove è **nato**.

Per dimora abituale, si intende qualsiasi luogo idoneo a dimostrare: la presenza fisica di una persona e la volontà di rimanervi.

La Circolare del 29 maggio 1995, n. 8 del Ministero dell'Interno ricorda e chiarisce che il concetto di residenza, è prima di tutto fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Per riconoscere la dimora abituale non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte.

Tali caratteristiche, così come l'occupazione abusiva o violenta di un immobile, potrebbero rilevare non nel determinare l'abitualità di una dimora bensì nell'individuazione dell'indirizzo anagrafico di riferimento.

II. In quale indirizzo del Comune individuato è fissata la residenza anagrafica?

Ci sono luoghi fisici in cui è chiaro e ben individuabile un indirizzo anagrafico di riferimento (es: via della Costituzione, nr. 11) e quindi è facilmente riconducibile il luogo di dimora abituale a tale indirizzo.

Altri luoghi fisici di dimora abituale (si pensi, come si è detto, ad una panchina, ad un piazzale. ...) benché sia certa la presenza fisica e la volontarietà della persona di rimanervi, non sono facilmente "agganciabili" ad un indirizzo anagrafico fisico.

Allo stesso modo chi è senza fissa dimora o chi deve essere iscritto nel Comune di nascita non ha un indirizzo anagrafico fisico, reale, dove essere iscritto.

Per questi casi, l'ordinamento italiano prevede che ciascun Comune debba dotarsi di un indirizzo anagrafico territorialmente non esistente, virtuale e fittizio (es: via Città di Padova, 999), dove devono essere iscritte tutte quelle persone che sono sì residenti nel Comune – avendo dimora abituale o domicilio nello stesso - ma senza che abbiano un indirizzo fisico di riferimento.

III. A quale recapito vengono inviate le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento anagrafico?

Ultima questione rilevante è dove recapitare le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento anagrafico.

Nel caso di dimora abituale, salvo diversa volontà esse verranno indirizzate all'indirizzo fisico di riferimento.

Nel caso delle persone iscritte nella via territorialmente non esistente, il cittadino potrà scegliere di recapitare le comunicazioni e notificazioni presso la Casa Comunale o, preferibilmente, presso un domicilio eletto (per esempio la sede di una Associazione, previo consenso di quest'ultima).

3.4. La convivenza anagrafica

La registrazione anagrafica in un Comune, una via e numero civico, diritto-dovere di ogni residente, è nominale – persona per persona, ciascuna delle quali è iscritta obbligatoriamente in due distinte e interdipendenti 'classificazioni':

1° come soggetto singolo

2° come componente

A) di una famiglia anagrafica (anche composta da una sola persona)
oppure

B) di una convivenza anagrafica

Alcune categorie di persone non cambiano la residenza anche se non abitano più nel Comune di iscrizione [articolo 10-bis d.P.R. 223/1989]; infatti non deve essere disposta, né d'ufficio né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica per trasferimento di residenza delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, di carriera;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica:

“Gli istituti di cura sono quelli in cui gli ospiti sono accolti per il periodo necessario alle cure ed esclusivamente per tale fine. Rientrano in questa categoria gli ospedali, le case di cura, le cliniche, gli istituti di riabilitazione, le strutture residenziali psichiatriche, che vengono comunque identificati, a

*tutti gli effetti, come presidi sanitari.” (ISTAT, *Metodi e norme*, n. 48/2010 Guida alla vigilanza anagrafica)*

c) detenuti in attesa di giudizio. Per la persona che non è stata condannata, nemmeno in primo grado, non deve essere trasferita la residenza presso la struttura penitenziaria dove è ristretta. Questo periodo, definito “custodia cautelare”, viene considerato una situazione provvisoria, che non deve incidere sull’iscrizione anagrafica dell’interessato.

Quando interviene la condanna, la persona può scegliere tra il mantenimento della residenza precedente ed il trasferimento presso la struttura carceraria. Questa opzione può essere successivamente modificata (art. 45⁴ l. 26.7.1975 n. 354).

Il trasferimento di residenza di una famiglia comporta, solitamente, anche quello dei membri temporaneamente assenti per i motivi precedenti, evitando così situazioni in cui si possa perdere l’iscrizione anagrafica (art. 10 bis² d.P.R. 223/1989).

La convivenza anagrafica è l’istituto previsto [articolo 5 d.P.R. 223/1989] per consentire a certe categorie di persone – a volte in situazione di ‘fragilità’ – di risolvere alla radice questa vulnerabilità mediante la loro registrazione in un contesto diverso da quello familiare [tipicamente regolato dall’articolo 4 d.P.R. 223/1989].

Convivenza anagrafica è un insieme di persone coabitanti, aventi cioè dimora abituale nello stesso Comune e che vivono nel medesimo contesto alloggiativo, per motivi (scopi comuni) religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Due gli elementi costitutivi della convivenza anagrafica:

- 1) la coabitazione e dimora abituale nello stesso Comune;
- 2) il fine comune da conseguire, che può essere di carattere:
 - religioso: conventi, fraternità, ecc.
 - militare: caserme
 - detentivo: carcere
 - assistenziale: case di riposo, comunità di recupero, case protette, R.S.A., centri di accoglienza.

3.4.1. La convivenza anagrafica 'assistenziale'

“Le case protette, le case di riposo, le residenze sanitarie assistenziali, le comunità di recupero per tossicodipendenti e i centri di accoglienza eccetera, non sono istituti di cura in quanto in essi prevale la funzione assistenziale (anche se vengono prestati servizi collaterali di natura sanitaria). L'accoglimento in queste strutture non è dettato dalla prestazione di un servizio sanitario, ma prevalentemente da altri motivi, quali l'assistenza e il sostegno sociale e, pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica non trova applicazione l'articolo [10-bis] del Regolamento. (.)

Comunque, in mancanza di dichiarazione dell'interessato o del responsabile della convivenza, l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di agire d'ufficio, sia per l'iscrizione che per la cancellazione.” [Istat 2010, § 3.2.4, pag. 36]

Il responsabile della convivenza, individuato nella persona che normalmente la dirige, è responsabile delle dichiarazioni e delle mutazioni anagrafiche relative alle persone che la compongono [(articolo 6, comma 2 d.P.R. 223/1989)

Il responsabile della convivenza ha l'obbligo di dichiarare al servizio anagrafico del Comune in cui si trova la struttura, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti [articolo 13, comma 2 d.P.R. 223/1989], il trasferimento della persona 'ospite' da altro Comune, fornendo nel contempo ogni dato personale dell'iscrivendo utile alla definizione della sua posizione anagrafica [cf. modulistica ministeriale disponibile nel sito istituzionale di ogni Comune, servizio anagrafe].

NB.: il singolo componente della convivenza può presentare direttamente al Comune la dichiarazione del proprio trasferimento presso la stessa, ma senza il visto del responsabile della convivenza la dichiarazione sarà oggetto di accertamento da parte dell'ufficiale di anagrafe [ISTAT Metodi e Norme, n. 29/1992, B/6]

La cancellazione dalla convivenza anagrafica di un suo componente avviene:

- per trasferimento in altra convivenza o presso una dimora privata: verrà quindi contestualmente cancellato dalla convivenza e registrato nella nuova residenza (a far data dalla dichiarazione);
- per morte: la cancellazione segue la comunicazione dell'ufficiale di stato civile in seguito alla redazione del relativo atto di morte;
- per irreperibilità: quando fuoriesce dalla convivenza senza dar conto di dove va a vivere; si apre la procedura di cancellazione per irreperibilità

anagrafica [articolo 11, comma 1/c d.P.R. 223/1989] - faccenda ben diversa dalla *scomparsa* [articoli 48 e segg. del codice civile] - adottata dopo un congruo tempo (dalla segnalazione) e periodici e intervallati accertamenti disposti dall'ufficiale di anagrafe all'indirizzo anagrafico (presso la convivenza, in questo caso) e non si conosca il luogo di attuale dimora abituale [ISTAT Metodi e Norme, n. 29/1992, B/10].

4. I diversi requisiti per l'iscrizione anagrafica in base alla cittadinanza

L'anagrafe della popolazione residente raccoglie le posizioni relative ai singoli, alle famiglie, alle persone senza fissa dimora e alle convivenze dei cittadini italiani, extracomunitari, comunitari regolarmente presenti nel territorio italiano.

Prima ancora di esaminare il tipo legame tra la persona ed il territorio che qualifica la presenza di un soggetto nel Comune (dimora abituale o senza fissa dimora), è necessario verificare l'identità e la condizione di soggiorno del soggetto presente nel territorio, partendo dalla sua cittadinanza.

Chi è iscrivibile nell'Anagrafe della popolazione residente?

4.1. Identificazione e regolarità di soggiorno

Sono iscritti nell'A.N.P.R. tutti i cittadini italiani, extracomunitari regolarmente soggiornanti e comunitari regolarmente soggiornanti, che siano identificabili dall'Ufficiale di anagrafe. L'iscrizione anagrafica di questi soggetti è un diritto – dovere, cui corrisponde il dovere dell'anagrafe di iscrivere laddove siano presenti i seguenti presupposti.

È necessario, preliminarmente, che la persona che si iscrive all'anagrafe, attesti la propria identità: il cittadino italiano può farlo presentando il passaporto o la propria carta di identità o, in mancanza, un documento equipollente (patente di guida, qualsiasi documento di riconoscimento, anche scaduto⁷). Il cittadino extracomunitario deve dimostrare la propria identità, attraverso la presentazione di un passaporto valido o di un documento equipollente (titolo di viaggio) e attestare la propria regolarità di soggiorno ai sensi del d.lgs. 286/98 (testo unico sull'immigrazione) e quindi il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, in

7. I documenti scaduti potranno essere utilizzati nel limite in cui consentono l'identificazione del titolare non essendo le sembianze del richiedente sostanzialmente mutate.

fase di rinnovo⁸.

Quando il **cittadino straniero** è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, può iscriversi all'anagrafe esibendo la ricevuta della richiesta di permesso, solo se quest'ultimo è per motivi di lavoro subordinato, per motivi di famiglia o per adozione. Per qualunque titolo di soggiorno comunque, rinnovato il permesso di soggiorno, corre l'obbligo per il cittadino straniero di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo.

Anche i soggetti richiedenti protezione internazionale/richiedenti asilo, in quanto regolarmente soggiornanti, possono e devono iscriversi all'anagrafe. Se accolti in una struttura governativa (SAI, CAS) saranno iscritti secondo il registro della convivenza anagrafica come previsto dall'art. 5bis, comma 2, d.lgs. 142/2015. Non potendo presentare un passaporto, i richiedenti protezione internazionale sono identificati mediante il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo, che costituisce un documento di riconoscimento.

Il **cittadino comunitario**, per essere legalmente soggiornante per un periodo superiore a 90 giorni, oltre alla dimostrazione della propria identità attraverso il passaporto, la carta di identità del Paese membro o altro titolo equipollente, deve possedere gli ulteriori requisiti di cui al d.lgs. 30/07. La legalità di soggiorno del cittadino comunitario si misura primariamente sulla presenza di due requisiti: il possesso di risorse economiche sufficienti a sé stessi - ed eventualmente per i familiari al seguito - e il possesso di una copertura sanitaria.

Relativamente alla capacità economica, l'art. 7 del d.lgs. 30/07 stabilisce che essa è soddisfatta quando il cittadino dell'Unione:

- a. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato *oppure*
- b. dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;
- c. è uno studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto

8. La Direttiva del Ministero dell'Interno del 5.8.2006 chiarisce che il cittadino straniero che abbia un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno in corso conserva i "diritti di soggiorno" goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante che, a norma dell'art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l'assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, l'iscrizione anagrafica, ecc".

per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato *oppure*

- d. è familiare, inteso come figlio minorenni o coniuge, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il lavoratore che incorra in una sopravvenuta impossibilità al lavoro (per esempio per inabilità temporanea o per disoccupazione involontaria) può comunque conservare la legalità del soggiorno per un determinato periodo se soddisfa i requisiti dettati per tali casi dal d.lgs. 30/07.

Quanto alla copertura sanitaria può essere di natura pubblica, mediante iscrizione al Servizio Sanitario in via obbligatoria o volontaria, o privata. In tal ultimo caso è possibile stipulare un'assicurazione privata che copra i rischi sul territorio nazionale e sia valida per almeno un anno.

Una volta verificata la legalità del soggiorno così intesa, il cittadino UE ha diritto ad iscriversi all'anagrafe del Comune ove dimora abitualmente o, se senza fissa dimora, ove ha un domicilio, al pari dei cittadini italiani e dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

Quando il cittadino dell'UE conserva per cinque anni consecutivi i requisiti di soggiorno legale, gli viene riconosciuto lo status di soggiornante permanente, cui corrisponde un attestato, che permette di non dover più dimostrare tali requisiti per le prossime iscrizioni.

4.2. Dove è iscritta una persona, in quale anagrafe comunale?

Anche per il cittadino non italiano vale la procedura in base all'ordine dei criteri di cui all'art. 1, l. 1228/54 e all'art. 3, D.P.R. 223/89:

1. una persona è iscritta quindi prima di tutto nell'anagrafe del Comune di **dimora abituale**;
2. se non ha dimora abituale in nessun luogo di uno specifico Comune, cioè è persona senza fissa dimora allora è iscritto nel Comune dove insiste il suo **domicilio**, debitamente circostanziato;
3. se non è possibile risalire nemmeno ad un centro di affari ed interessi prevalente in almeno un Comune italiano allora sarà iscritto, in via estrema e residuale, nel Comune italiano dove è **nato**.

Riassumendo:

IDENTIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">- se italiano: carta di identità o documento equipollente- se comunitario: passaporto, carta d'identità o documento equipollente- se extracomunitario: passaporto o documento equipollente
REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	<ul style="list-style-type: none">- se comunitario: verifica requisiti di cui al d.lgs. 30/07- se extracomunitario: verifica possesso permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo
COMUNE DI RESIDENZA	<ul style="list-style-type: none">- dimora abituale- domicilio- comune di nascita (se nato in Italia)
INDIRIZZO ANAGRAFICO	<ul style="list-style-type: none">- reale se esiste un luogo di dimora abituale presso un'abitazione, con indirizzo di riferimento effettivo- fittizio (via territorialmente non esistente)
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">- presso l'immobile- presso altro domicilio (es: associazioni)- presso casa comunale

5. Iscrizione allo schedario della popolazione temporanea

(art. 8 l. 24.12.1954 n. 1228 ed art. 32 d.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Lo schedario della popolazione temporanea è un registro diverso da quello della popolazione residente, perché non è riservato alle persone che hanno la dimora abituale nel Comune, ma a chi vive sul territorio da non meno di quattro mesi e non vi si è ancora trasferito abitualmente per qualsiasi motivo. Potrebbe riguardare, ad esempio:

- le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata, come la frequenza di un corso di studi (art. 10 bis D.P.R. 223/1989);
- i militari di leva, i militari di carriera, i pubblici dipendenti ed il personale delle forze dell'ordine, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 10 bis d.P.R. 223/1989);
- i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura (art. 10 bis d.P.R. 223/1989);

- i detenuti in attesa di giudizio (art. 10 bis d.P.R. 223/1989);
- il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 6 l. 1228/1954).

Trascorso un anno dalla dichiarazione di presenza nel Comune (calcolato comprendendo anche i quattro mesi di dimora precedenti all'iscrizione nello schedario), viene effettuata una valutazione sulla sussistenza della dimora abituale sul territorio. In questo caso, la persona non avrà più il diritto di mantenere una residenza temporanea, ma dovrà iscriversi all'Anagrafe della Popolazione Residente (ora Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o A.N.P.R.), o potrà esservi iscritta dal Comune, anche d'ufficio. Anche per questo motivo, è prevista la revisione annuale dello schedario, con l'eliminazione delle posizioni non più attuali.

L'interessato può essere privo di residenza in un altro Comune italiano (ad es. provenire dall'estero), oppure essere già iscritto altrove nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.N.P.R.). In quest'ultimo caso, mantiene la residenza anagrafica nell'altro Comune, al quale viene comunicata la sua iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Non si può essere iscritti contemporaneamente all'Anagrafe della Popolazione Residente ed allo schedario della Popolazione Temporanea dello stesso Comune.

Serve soprattutto ad evitare che il Comune di effettiva residenza (dimora abituale) possa procedere a cancellazione anagrafica nel periodo di assenza.

Non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma è una situazione che può essere direttamente autocertificata dall'interessato.

Inoltre, permette alle Aziende Unità Sanitarie Locali l'iscrizione temporanea, in apposito elenco, di assistiti che dimorino temporaneamente in un luogo diverso da quello di iscrizione anagrafica. Questo consente alla persona di scegliere, anche dove si trova provvisoriamente, un medico di medicina generale (o di un pediatra, per i minori).

L'INPS e il Dipartimento della funzione pubblica hanno anche chiarito che il requisito della "convivenza" con il portatore di handicap grave che consente ai familiari di richiedere, per motivi di assistenza, un periodo di congedo non superiore a due anni (art.42 d. lgs. 26.3.2001 n.151), può essere soddisfatto anche con l'iscrizione allo schedario della Popolazione Temporanea. Anche in queste situazioni, comunque, la posizione deve essere eliminata allo scadere dell'anno.

5.1. Documenti necessari da allegare alla richiesta

Per i cittadini italiani è necessario un documento di riconoscimento valido. Per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: il passaporto o documento equipollente (se già residenti in altro Comune italiano, è sufficiente la carta d'identità italiana) ed il permesso di soggiorno. I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea possono richiedere l'iscrizione allo schedario della Popolazione Temporanea se vogliono soggiornare più di tre mesi, ma in modo temporaneo (ad es. per motivi di studio o di lavoro stagionale).

Devono allegare alla richiesta:

- il passaporto o documento equipollente (se già residenti in altro Comune italiano, è sufficiente la carta d'identità italiana);
- la documentazione che dimostri la disponibilità di risorse economiche (questo requisito può essere attestato anche tramite dichiarazione sostitutiva);
- la documentazione che dimostri, a seconda dei casi, l'esistenza di un rapporto di lavoro stagionale (ad es. ultima busta paga), la frequenza di un corso di studio (ad es. iscrizione all'istituto scolastico) od altre ipotesi particolari che motivino un soggiorno temporaneo in Italia;
- la prova della copertura sanitaria, attraverso l'esibizione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) od, in alternativa, di assicurazione sanitaria privata.

A cosa dà diritto?

Permette il rilascio di un'attestazione di regolarità di soggiorno del cittadino dell'Unione Europea.

FAQ

le risposte alle domande pratiche più frequenti

1. *Non ho capito, i senza dimora ottengono una residenza fittizia, quindi finta?*

Assolutamente NO. La via è fittizia perché non esiste. La tua residenza invece esiste eccome: una volta iscritto nel Comune di Padova potrai avere la tua carta di identità in cui c'è scritto che sei residente nel Comune, solo la via sarà inventata, proprio perché non hai un indirizzo specifico dove dormi. La posta che ti arriverà andrà direttamente in Casa comunale del Comune di Padova, che si trova in Prato della Valle, 98 (piano terra), telefono 049 8205842. Attualmente l'orario per il ritiro atti è lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 9:00 alle 17:00. La email è casa.comunale@comune.padova.it mentre la pec è addettinotifiche@pec.comune.padova.it.

2. *Ma alla fine dove devo mandare la mia richiesta di residenza?*

La domanda si presenta a un apposito ufficio comunale, l'Ufficio Anagrafe. A Padova c'è un numero unico (049 8205725, attivo 24 ore su 24); l'Anagrafe centrale è quella di Piazza dei Signori 23.

La domanda si può presentare di persona, (NO FAX a Padova) via mail, PEC o con una raccomandata alla posta. Ora si può trasmettere anche con SPID e CIE, dal portale ANPR, per i trasferimenti di residenza tra Comuni o all'interno del Comune; non per le iscrizioni dall'estero, tranne per il caso dei cittadini AIRE. Ricordati che, se la presenti di persona, il personale non può rifiutarsi di prendere la tua domanda se ha tutti i requisiti di legge (ad esempio hai compilato il modulo e hai portato gli allegati richiesti). Ovviamente se manca qualcosa è nel loro interesse dirtelo così da accogliere la domanda. Se però si rifiutano senza spiegare il motivo, o il motivo non ti convince, fatti scrivere su un foglio ufficiale il motivo per cui lo stanno facendo, ed eventualmente chiedi un supporto legale.

3. *Vivo in una casa occupata e ho bisogno della residenza, come posso fare?*

Se sei in una casa occupata non puoi richiedere la residenza lì (art 5 d.l. 47/14). Il modo più agevole per te per ottenere l'iscrizione anagrafica è richiederla come persona senza dimora; quindi avrai un indirizzo fittizio.

4. Sono in una casa senza un vero e proprio contratto, ma siamo d'accordo col proprietario. Posso mettere la residenza lì?

Se non hai un contratto scritto, ma ad esempio sei ospite in una casa assieme al proprietario o lui ti ha dato una casa/stanza (non importa se gratis o a pagamento) puoi ottenere in ogni caso l'iscrizione anagrafica nella casa in cui vivi stabilmente. In questo caso, nell'apposita sezione, dovrai inserire che occupi legittimamente l'immobile per un motivo diverso da quelli indicati. A questo punto, dovrai allegare una dichiarazione del proprietario in cui, oltre a identificarsi (quindi scrivere i suoi dati anagrafici) sostanzialmente afferma che sa chi sei (quindi deve indicare anche i tuoi dati) e che sa che sei in casa sua e acconsente, anche se vivi lì gratuitamente o in cambio di piccoli aiuti. Nel sito del Comune di Padova (www.padovanet.it, nella sezione "Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Padova" trovi nella spiegazione la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2)", un modello predisposto dal Comune che andrà sicuramente bene. Quindi dovrai compilare il modulo di iscrizione anagrafica (quello denominato "dichiarazione di residenza") ed allegare, oltre ai tuoi documenti, anche questo foglio firmato dal proprietario e con una fotocopia della sua carta di identità in formato fronte retro⁹.

5. Ho già parlato col proprietario di casa, lui non ne vuole sapere di darmi la residenza. Cosa posso fare?

Prima di tutto prova a capire il perché il tuo proprietario di casa non ha dato la sua disponibilità (vedi anche la risposta alla domanda 6). A volte sono motivazioni irrazionali ed ingiustificate ed una soluzione potrebbe essere spiegargli che non c'è motivo di aver timore di nulla e che a te serve davvero (potresti anche ricordargli quanti diritti costituzionali ti vengono ingiustamente negati solo perché non hai una residenza formalmente riconosciuta). Se anche questo non funziona, e non hai un contratto che possa dimostrare che sei lì legittimamente, purtroppo l'opzione migliore è quella di cercare un'altra casa. Infatti puoi anche mandare la domanda dichiarando che sei dove effettivamente vivi e che chiedi di mettere la residenza lì, ma senza prove (la dichiarazione del proprietario, un contratto...) l'ufficiale anagrafe potrebbe rifiutare la tua domanda; o ancora, se la accogliesse e il proprietario si accorgesse che hai fatto tutto nonostante il suo parere contrario, potrebbe mandarti via non appena ne abbia l'occasione. Una

9. Si fa presente che dai prossimi mesi potrebbe non essere più necessaria la dichiarazione del proprietario, purché il richiedente indichi gli estremi catastali dell'immobile, il titolo in base al quale ne dispone (che può essere anche "sono ospite di", ecc.), il nome del proprietario a cui comunicare un eventuale avvio del procedimento.

alternativa potrebbe essere di farti iscrivere almeno con una residenza temporanea (vedi il capitolo 5 a riguardo).

6. *Sono un proprietario di casa e il mio inquilino mi ha chiesto di firmare un foglio per fare la residenza in casa, ma io non sono per nulla convinto, ho paura vengano fuori problemi. Rischio qualcosa?*

Dare il consenso all'iscrizione anagrafica di persone effettivamente ospiti nei propri immobili non ha conseguenze fiscali o patrimoniali rilevanti. L'unica minima variazione potrebbe essere per la tariffa rifiuti, ma si tratta di coefficienti minimali che spesso non apportano nemmeno una variazione nella quota TARI da versare. Così come si rilascia la dichiarazione per l'iscrizione anagrafica di un proprio ospite, allo stesso modo si può avviarne la cancellazione: non appena la persona non è più tua ospite, basta fare una semplice segnalazione allo stesso Ufficio Anagrafe a cui si è presentata la domanda (anche senza moduli, è sufficiente che si capisca chiaramente il proprietario, la persona ospite e dove è l'indirizzo di residenza) dicendo che la persona non è più nell'abitazione indicata a suo tempo, in modo che venga cancellata di conseguenza la sua iscrizione anagrafica (motivo in più per non temere che la procedura sia irreversibile o che crei chissà quali vincoli). Alcune persone temono che, specialmente nel caso in cui stiano ospitando, da proprietari, una persona in casa loro, rilasciando la dichiarazione per la residenza si espongano ad eventuali procedure di pignoramento nel caso in cui l'ospite abbia pregressi debiti non pagati o abbia perso una causa e sia stato condannato a pagare una somma, ect. Di regola, se mai avvenisse un accesso da parte degli ufficiali giudiziari, non si possono pignorare i beni che si riconoscono come del proprietario (ad esempio perché c'è il suo nome sopra, o è chiaramente riconducibile a lui). Inoltre, anche se non si capisce bene di chi siano, non possono mai essere pignorati i beni necessari (si chiamano beni assolutamente impignorabili: il letto, il frigorifero, un tavolo, vestiti, viveri, animali da compagnia... cfr art. 514 c.p.c.), oltre agli oggetti necessari al tuo lavoro (questi sono detti relativamente impignorabili art. 515 c.p.c.). Per potersi mettere al riparo da ogni rischio, al momento dell'ingresso potresti fare un inventario (che di fatto è una lista con descrizione) di tutti i beni di valore che hai a casa (esclusi quelli impignorabili chiaramente). È sufficiente una scrittura privata (art. 2702 c.c.) ma affinché abbia pieno valore legale anche rispetto ai terzi deve essere autenticata (ad esempio da un notaio, art. 2704 c.c.). L'inventario rimane comunque una precauzione che ha senso prendere solo se le circostanze specifiche lo richiedono (cioè si è a conoscenza o c'è il rischio che l'ospite sia o sarà presto soggetto a una procedura esecutiva nei suoi confronti).

7. *La dichiarazione che deve farmi il proprietario da cui sono ospite per la residenza è la stessa cosa della dichiarazione di ospitalità per il permesso di soggiorno? Mi ha detto che non c'è spazio a casa, anche se io ci vivo effettivamente...*

No, residenza ed ospitalità sono due cose ben diverse. La dichiarazione di ospitalità è un documento che rilascia il proprietario di casa in cui afferma appunto che sta ospitando una persona, ed è necessaria per procedere alla richiesta o rinnovo di permesso di soggiorno (art. 7 del Testo Unico dell'immigrazione). L'ospitalità è quindi solo il fatto che una persona legittimamente proprietaria dà un alloggio o ospita un cittadino straniero non comunitario, a tempo determinato o indeterminato. Questa va comunicata, entro 48 ore dall'ingresso in casa, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (in genere direttamente alla Questura, di persona o con raccomandata a/r), se dura almeno 30 giorni. Nulla di tutto questo vale per la dichiarazione del proprietario per far ottenere l'iscrizione anagrafica, in cui semplicemente dichiara che sa che sei ospite stabilmente lì (a qualsiasi titolo) e che acconsente o semplicemente è a conoscenza della richiesta di residenza. Infatti, se sei cittadino italiano o comunitario il titolo per stare nel paese già lo possiedi, se sei un cittadino extra comunitario dovresti già possedere un permesso di soggiorno per ottenere la residenza. In questo caso è diverso sia chi controlla sia cosa si controlla: l'ufficiale d'anagrafe dovrà solo verificare se quanto hai dichiarato è vero ed eventualmente venire a controllare se effettivamente vivi dove hai dichiarato di stare (se già ci fosse il tuo nome sul campanello è già un ottimo segnale per chi controlla). Una volta verificata la veridicità delle tue dichiarazioni, non potrà far altro che iscriverti (è obbligato infatti se ci sono i requisiti di legge) a prescindere dalle condizioni dell'appartamento o di quanti effettivamente viviate in casa. Per maggiori informazioni sulla residenza per cittadini non comunitari vai al punto 4 del Vademecum. Per informazioni sui controlli dell'Ufficiale Anagrafe consulta invece i punti 8 e 9 della "residenza in dieci punti".

8. *Sono un cittadino europeo: ho diritto a richiedere ed ottenere la residenza?*

Se sei cittadino UE puoi andare dove vuoi in tutti gli Stati Membri per meno di 3 mesi. Se vuoi rimanere di più e soggiornare in altri paesi però devi avere un titolo, un qualcosa che giustifichi il tuo stare qui e che dimostra che non pesi sulle casse dello Stato. Per la residenza quindi devi essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano (o iscritto ad un corso di studio), oltre ad avere abbastanza soldi per te e la tua famiglia, e una Assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Se

non hai questi requisiti ora, ma hai lavorato 5 anni consecutivi con contratto regolare in passato potresti comunque averne diritto. Ti servirà in ogni caso un Passaporto o un Documento di riconoscimento validi. Per approfondire vedi il cap. 4 del Vademecum.

9. Sono un cittadino extra comunitario e voglio la residenza, cosa serve?

Sei nelle stesse condizioni dei cittadini italiani per la residenza se: sei regolarmente soggiornante, quindi hai un permesso di soggiorno valido (in corso di rinnovo, in attesa di risposta...) ed un passaporto valido (tranne che tu abbia un permesso per asilo politico, per cui il tuo Paese non te lo può e vuole rilasciare). Il modulo ministeriale da compilare è lo stesso che per gli italiani e europei, sia nel caso tu abbia una abitazione, sia nel caso in cui tu sia senza dimora (per questo secondo caso, il Comune di Padova ha predisposto un modulo specifico). Per approfondire vedi il capitolo 4 del Vademecum.

10. Ho una casa in comproprietà con alcuni miei familiari ma non ci sopportiamo. Io piuttosto preferisco vivere per strada che stare con loro. Si può ottenere la residenza come senza dimora?

Sì, si può ottenere. La cosa importante è che quanto dichiarare – la situazione in cui ti trovi - corrisponda al vero. Nel modulo di iscrizione come persona senza dimora dovrai quindi inserire che hai degli immobili come proprietario, comproprietario, con altro diritto reale (come usufrutto, uso...) o obbligatorio (locazione, comodato...), dove si trova e perché non ci stai vivendo. Le motivazioni possono essere le più disparate; sicuramente se sei in rapporti pessimi coi tuoi parenti con cui sei comproprietario potrebbe essere un motivo valido, in particolare se avete delle cause in corso che vi vedono in conflitto. Se la casa su cui hai qualche diritto è nei fatti inabitabile (ha grossi problemi strutturali, mancano gli allacci alle utenze e non puoi permettertelo ecc.): anche questo è un motivo valido.

11. E se il Comune mi nega la residenza si può fare qualcosa?

Per prima cosa, bisogna leggere cosa ha scritto il Comune: nell'annullamento della tua richiesta è obbligato a spiegarti perché non ha accettato la tua domanda; puoi sempre presentare una nuova domanda, con quello che avevi indicato prima e portando più documenti, aggiornando i tuoi documenti eventualmente scaduti o ancora portando più prove che vivi effettivamente a Padova. Se sei convinto (e anche un legale conviene) che la tua domanda

debba essere accolta così com'è, si può fare un ricorso amministrativo (ad esempio il ricorso gerarchico al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica), ma la procedura rischia di allungare inutilmente i tempi (nel peggiore dei casi per una nuova domanda ci vogliono al massimo 45+2 giorni per avere una risposta definitiva). In casi estremi, come per grossi problemi di motivi di salute e altri tuoi diritti fondamentali, si può fare un ricorso d'urgenza in Tribunale.

12. Ogni tanto lascio le mie cose e mi lavo da un amico, a volte mangiamo assieme ma non vivo da lui. Posso ottenere la residenza lì? Se no, ho letto che ci vuole una elezione di domicilio, potrebbe farmela lui allora?

No, non puoi ottenere lì l'iscrizione anagrafica. Il fatto che tu viva nel posto in cui richiedi l'iscrizione anagrafica è fondamentale perché la domanda venga accolta. Se di fatto sei un senza dimora (non hai una casa dove vivere), devi eleggere domicilio presso un'abitazione, che può essere quella del tuo amico o, come succede più spesso, la sede di un'associazione di volontariato che ti conosce e ti assiste nelle tue necessità. In ogni caso, l'elezione di domicilio deve essere accompagnata dall'accettazione del domiciliatario (il tuo amico, l'associazione), che dovrà assumersi degli obblighi (ad es. ricevere la tua corrispondenza).

Il Comune di Padova richiederà, oltre all'elezione di domicilio, anche delle prove solide che tu sia effettivamente un senza dimora che fa capo al suo territorio. Le Associazioni che si occupano di persone nella tua posizione potranno dichiarare all'ufficio Anagrafe che sei in quella condizione. Ovviamente per poterlo fare devono conoscerti personalmente e sapere della tua situazione. Il tutto si basa sulla fiducia reciproca, da una parte del Comune verso le Associazioni, dall'altra delle Associazioni rispetto alle persone che si rivolgono a loro. Le dichiarazioni dei rappresentanti delle Associazioni che frequenti (per mangiare, per lavarti, per avere ascolto o aiuto) possono essere molto importanti per provare al Comune che hai diritto all'iscrizione nella via fittizia.

13. La residenza ha una durata? Scade?

Come già ricordato, l'iscrizione anagrafica è una "fotografia del momento", in cui si accerta che una persona si trova in un luogo (abitazione o zone precise della città) con un minimo di stabilità. All'iscrizione anagrafica consegue la possibilità di chiedere una carta di identità, che permette di identificarsi, oltre ad indicare la propria residenza. Finché la situazione rimane la stessa indicata nella richiesta che hai fatto - cioè vivi nella stessa abitazione, o sei

sempre senza dimora ed a Padova - non c'è da preoccuparsi: la tua carta di identità (oggi CIE, Carta d'Identità Elettronica) sarà valida 10 anni per tutti i maggiorenni (tranne per le persone richiedenti asilo, per le quali è limitata a tre anni). Ricorda che è possibile richiederne un duplicato se si è rotta, l'hai persa o te l'hanno rubata (in questo caso devi anche denunciare il furto o lo smarrimento alle Forze dell'Ordine). Sia al primo rilascio che al rinnovo, si prende appuntamento online (su prenotazionicie.interno.gov.it; per il Comune di Padova c'è un portale apposito per le prenotazioni. Sul sito del Comune si possono trovare tutte le informazioni necessarie per il rilascio del documento).

Diversamente, se la situazione cambia, c'è il rischio che l'iscrizione anagrafica venga cancellata: ad esempio, cambi città e non sei più reperibile, o ancora, cambi casa ed il tuo ex proprietario di casa lo segnala, avviando la cancellazione della tua iscrizione anagrafica. A questo punto, l'Ufficio anagrafe, dopo gli opportuni controlli, provvederà a cancellare la tua residenza.

14. Dopo aver mandato il modulo al Comune cosa succede? Cosa devo fare io?

Dalla ricezione della domanda, il Comune ha 2 giorni lavorativi per avviare la procedura. A questo punto, dovrebbe inviare una “comunicazione di avvio del procedimento”, in cui avvisa che sta cominciando a fare i controlli su quanto hai dichiarato. Già con questo documento la tua iscrizione anagrafica dovrebbe essere avvenuta, ma il Comune ha sempre 45 giorni per annullarla se non ritiene vero quanto hai affermato. Per cui, dopo la domanda, di fatto non bisogna fare nulla di particolare, se non rimanere nella situazione già dichiarata (se senza dimora, continuare a frequentare i posti scritti nel modulo, se in abitazione continuare a vivere lì). L'Ufficiale dell'Anagrafe (o un vigile) potrebbe venire a vedere se sei effettivamente nell'appartamento dove hai dichiarato di stare (negli orari che hai indicato di essere a casa); già il trovare il tuo nome sul campanello o ricevere conferme da vicini/coinquilini potrebbe essere sufficiente.

Se sei senza dimora, potrebbe accadere che facciano delle verifiche nei luoghi che hai indicato dove dormi. Se non hai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento o vuoi sapere l'avanzamento della tua pratica, puoi verificare in ogni momento online se la tua iscrizione anagrafica è già avvenuta accedendo al Portale Demografico del Comune di Padova (www.portaledemografico.comune.padova.it e cliccando su “*Certificati con Timbro Digitale*”) accedendo con SPID o CIE (anche di un'altra

persona) ed inserendo il tuo codice fiscale. In ogni caso, puoi rivolgerti sempre all'Ufficio Anagrafe dove hai presentato la domanda per avere informazioni se l'iscrizione anagrafica è avvenuta o se ci sono problemi; loro stessi dovrebbero comunicarlo agli indirizzi che hai dato se ci fossero delle mancanze che impediscono di accogliere la domanda. Se passano 45 giorni e non ci sono state contestazioni del Comune, l'iscrizione anagrafica è avvenuta e puoi recarti a richiedere i tuoi nuovi documenti.

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN 10 PASSI

1. Per poter dichiarare un'iscrizione anagrafica/variazione di residenza, devi già vivere abitualmente nella nuova abitazione. Da quando ti trasferisci, hai venti giorni di tempo per inoltrare la documentazione all'Anagrafe del Comune.

Se il trasferimento riguarda te (ed eventualmente la tua famiglia), il modulo ministeriale di dichiarazione di residenza deve essere compilato nelle sue parti obbligatorie, firmato da tutte le persone maggiorenni e accompagnato da copie di un documento d'identità di tutti i membri della famiglia. Se ti trasferisci in una convivenza anagrafica (ad es. collegio, convento, caserma, centro di accoglienza), il responsabile deve presentare la dichiarazione per te.

2. Devi avere titolo a vivere in quell'abitazione (ad es. esserne proprietario o avere stipulato un contratto di locazione/comodato). Chi occupa un immobile abusivamente non può chiedere la residenza o l'allacciamento a pubblici servizi, come ad esempio la luce od il gas (art. 5 d.l. 28.3.2014, n. 47, convertito con l. 80/2014). Devi dichiarare gli estremi del titolo dell'alloggio nell'apposita parte del modulo, in forma di dichiarazione sostitutiva completa di tutti gli elementi che permettono la verifica a campione (ad es. per un contratto di locazione/comodato devi precisare i dati della registrazione), oppure devi allegarne copia alla dichiarazione di residenza.

3. Se non hai un titolo intestato a te relativo all'alloggio, ad esempio se sei ospitato da un amico, puoi comunque ottenere la residenza? Sì, anche se nel contratto di locazione ci fosse una clausola che proibisce la sublocazione (cioè l'accordo con cui il tuo amico ti permette di vivere con lui pagando una parte dell'affitto), tu hai il diritto, se l'amico lo consente, di vivere lì come ospite, ossia gratuitamente e di trasferirvi la residenza. Dovresti però portare una dichiarazione del proprietario di casa che si dimostra informato della tua richiesta; sarà quello il tuo titolo alloggiativo. E se il proprietario si rifiutasse di firmare questa dichiarazione? In questo caso, dovrai confrontarti con l'ufficio Anagrafe per spiegare la situazione e capire come risolvere il problema.

4. Se hai occupato abusivamente un'abitazione libera, perché non avevi una casa dove vivere, la legge non ti permette, in questo caso, di trasferirvi la residenza. Però tutti i cittadini devono ottenere l'iscrizione anagrafica ed i diritti fondamentali che le sono collegati (assistenza sanitaria, voto, ecc.). Per questo motivo, il Ministero dell'Interno, con

una sua risoluzione, ha stabilito che in questo caso tu possa avere la residenza come persona senza dimora (vedi punto 3.2 *Iscrizione nel Comune di domicilio la via fittizia*).

- 5.** La dichiarazione può essere presentata, oltre che direttamente allo sportello, per posta, a mezzo e-mail o p.e.c. In caso di inoltrò in forma telematica, la dichiarazione può essere firmata digitalmente, oppure sottoscritta in forma autografa ed accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido. A partire da aprile 2022, attraverso il portale A.N.P.R. i cittadini potranno presentare sia le dichiarazioni di cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall'estero (in quest'ultimo caso solo per i cittadini italiani iscritti all'AIRE), che quelle di cambiamento di abitazione all'interno dello stesso Comune. L'accesso avverrà con Spid, Carta d'identità elettronica, Carta nazionale dei servizi.
- 6.** Se sei una persona senza dimora puoi ottenere l'iscrizione anagrafica presso una via fittizia (per Padova è via Città di Padova, 999). Devi però fornire prove a sostegno della tua reale permanenza nel territorio del Comune prescelto. Vedi il punto 3.2 e l'appendice "Procedimento per l'iscrizione della persona senza dimora".
- 7.** Se sei un cittadino straniero, dovrai allegare copia del passaporto o documento equipollente (se sei già residente in altro Comune italiano, è sufficiente la carta d'identità italiana) ed il permesso di soggiorno. Se sei un cittadino dell'Unione Europea, dovrai allegare copia del passaporto o documento equipollente (se sei già residente in altro Comune italiano, è sufficiente la carta d'identità italiana) ed i documenti che dimostrano i requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007. Se provieni dall'estero, il tuo stato civile (ad es. il fatto di essere sposato) e la composizione della tua famiglia devono essere dimostrati con atti formati in modo da essere validi in Italia (le formalità variano a seconda del Paese in cui sono stati emessi).
- 8.** Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, sarai già residente, ma entro 45 giorni una persona incaricata dal Comune farà un sopralluogo per controllare se abiti all'indirizzo. Dovrai esporre il nome su campanello e cassetta delle lettere e scrivere sul modulo delle fasce orarie in cui puoi essere trovato in casa. È utile anche dare un numero telefonico per essere rintracciabili.

- 9.** È obbligatorio fare entrare questa persona in casa? No, l'incaricato del Comune al sopralluogo non può obbligarti a farlo accedere alla casa, ma solo chiederti di poterlo fare per il controllo. Se gli rifiuti l'ingresso, però, la tua richiesta potrebbe essere respinta, perché non c'è stata la possibilità di verificare che tu viva lì. Che cosa può essere controllato durante la visita? In genere, oltre a controllare chi vive nella casa, l'addetto verifica l'esattezza dell'indirizzo, la presenza dell'arredamento indispensabile e l'attivazione delle principali utenze (elettricità, acqua, gas). Può chiedere informazioni ai vicini di casa, al portiere, all'amministratore condominiale.
- 10.** Se ricevo una comunicazione dell'Ufficio Anagrafe dove c'è scritto che non è stata confermata la dimora, vuol dire che la mia richiesta è respinta? No, nella prima comunicazione ti vengono concessi almeno dieci giorni per rispondere alle contestazioni che ti vengono fatte. La tua risposta sarà valutata dall'Ufficio e ti sarà comunicato solo dopo se la tua richiesta è stata accettata o respinta. Nel caso non sia accettata, la tua residenza sarà annullata, come se non l'avessi mai avuta. Se hai ottenuto certificati di residenza dal Comune, non potrai più utilizzarli. Se avevi un'iscrizione anagrafica precedente in altro Comune, tornerà ad essere quella la tua residenza.

APPENDICE

Procedimento per l'iscrizione della persona senza fissa dimora

Il Comune di Padova ha istituito, con deliberazione di Giunta Comunale 19.1.1995 n. 31, la via non territoriale denominata con il toponimo di fantasia "Città di Padova" per l'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora (che cioè non hanno in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza, come esercenti di spettacoli viaggianti, artisti di strada, ecc.) ovvero senza tetto (ossia privi di ospitalità in una civile abitazione).

Tale atto prevedeva di accertare, con accurata istruttoria, la condizione del cittadino, nonché l'assenza di altro più idoneo indirizzo dove stabilire la residenza anagrafica. Queste verifiche erano svolte dal personale della Polizia Locale, che si avvaleva, ove ritenuto opportuno, della collaborazione del Settore Servizi Sociali per acquisire informazioni più complete.

L'evoluzione della normativa negli anni successivi ha comportato anche qualche modifica nella prassi adottata per l'iscrizione di queste persone.

In particolare, nel 2019, a seguito di un percorso intrapreso con l'Associazione "Avvocato di Strada Onlus", si è pervenuti alla redazione di un modulo più idoneo all'iscrizione anagrafica di questi cittadini. Infatti, la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno nel 2012, del tutto generica, non si conciliava con la loro particolare situazione, prevedendo solo il caso di chi vanta una dimora abituale e non di chi, non disponendo spesso nemmeno di un'ospitalità presso una civile abitazione, ha come unico legame con il territorio un domicilio, eletto magari presso la sede dell'ente o dell'associazione che si fa carico delle sue necessità.

Un gruppo di lavoro congiunto, costituito da personale del Servizio Anagrafe e del Servizio Pronto Intervento Sociale, responsabili rispettivamente dell'iscrizione delle persone senza dimora nei Registri della Popolazione Residente e della presa in carico delle persone in stato di grave emarginazione, ha lavorato alla redazione del modulo. Il suo utilizzo ha comportato i seguenti vantaggi:

- a) il cittadino ha avuto a disposizione uno strumento più agevole per la presentazione della richiesta, che gli offre un percorso definito per l'esposizione delle informazioni necessarie alla dimostrazione della sua condizione di senza dimora e del suo domicilio, o dell'impossibilità di eleggerne uno. Il modulo offre anche, a titolo meramente esemplificativo, indicazioni sul tipo di documentazione che può essere utile a comprovare la situazione dichiarata;

- b) il Servizio Anagrafe, che deve adottare il provvedimento finale, riceve già, al momento della presentazione della richiesta, la maggior parte degli elementi utili per la decisione, evitando richieste di integrazioni od altri appesantimenti procedurali.

La registrazione nella via fittizia è riservata soltanto alle persone senza fissa dimora o senza dimora, ossia a quei cittadini che altrimenti non potrebbero in alcun modo ottenere la residenza, non avendo una dimora abituale. Non si tratta invece di uno strumento per risolvere situazioni particolari, ma che trovano comunque inquadramento nella disciplina ordinaria, essendoci un indirizzo idoneo dove fissare la residenza anagrafica. In particolare, non può ricorrere a questo tipo di iscrizione chi:

- a) per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente all'interno del Comune. In questo caso, la persona dovrà soltanto scegliere l'abitazione dove stabilire la residenza (Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge anagrafica, ISTAT, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992);
- b) sia ospitato da terzi in un'abitazione, senza avere un titolo autonomo di possesso dell'alloggio (ad es. un contratto di locazione a lui intestato). La residenza dovrà essere fissata presso l'ospitante;
- c) viva in una struttura (centro di accoglienza, comunità di recupero, ecc.), il cui Statuto non consenta agli ospiti di fissarvi la residenza. Questi eventuali divieti non prevalgono sulla normativa anagrafica; i responsabili di tali realtà hanno l'obbligo di istituirci una convivenza anagrafica e richiedervi l'iscrizione dell'interessato.

Come si compila il modulo?

DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA

<input type="checkbox"/> Dichiarazione di persona/e con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di persona/e con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di cittadino/i italiano/i iscritto/i all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*			
Nome*		Data di nascita *	
Luogo di nascita*	Sesso*	Stato civile **	
Cittadinanza*		Codice Fiscale*	
Posizione nella professione se occupato: **			
Imprenditore/Libero professionista <input type="checkbox"/> 1		Dirigente/	
Impiegato <input type="checkbox"/> 2			
Lavoratore in proprio <input type="checkbox"/> 3		Operaio e assimilati <input type="checkbox"/> 4	
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5			
Condizione non professionale: **			
Casalinga <input type="checkbox"/> 1		Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3	
Studente <input type="checkbox"/> 2		Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5	
Pensionato/ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4			
Titolo di studio: **			
Nessun titolo/Lic. Elementare <input type="checkbox"/> 1		Lic. Media <input type="checkbox"/> 2	
3		Diploma <input type="checkbox"/> 3	
Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4		Dottorato <input type="checkbox"/> 6	
Laurea <input type="checkbox"/> 5			
Patente italiana tipo ***		Numero***	
Data di rilascio***			
Organo di rilascio***		Provincia di***	
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***			
Autoveicoli***			
Rimorchi***			
Motoveicoli***			
Ciclomotori***			

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente,

chiede

l'iscrizione anagrafica nel Comune di Padova, all'indirizzo non territoriale delle persone senza fissa dimora, denominata Via Città di Padova 999 ed, a tal fine,

DICHIARA

1) di non avere la dimora abituale/prevalente in alcun Comune e di essere perciò nella condizione di persona senza dimora, in quanto¹ (opzione obbligatoria*):

svolge professioni itineranti (ad es. artista di strada, esercente di spettacoli viaggianti, ecc.), ovvero non vive in forma stanziale, spostandosi abitualmente su *camper* o case mobili. A questo proposito, precisa di:

essere iscritto alla Camera di Commercio di²

essere conosciuto/spostarsi con maggior frequenza nei Comuni di³:

oppure

vive sul territorio del Comune di Padova, senza usufruire dell'ospitalità presso una civile abitazione. In merito a questo, specifica di⁴:

pernottare presso (indicare i luoghi dove si staziona, anche occasionalmente, le abitazioni/strutture in cui trova accoglienza temporanea, ecc.)⁵ (compilazione obbligatoria):

depositare eventuali effetti personali presso

consumare i pasti presso

per comprovarlo, allega la seguente documentazione (ad es. dichiarazioni di enti pubblici/associazioni assistenziali)⁶

Dichiara inoltre (*opzione obbligatoria**):

di non essere proprietario, né titolare di diritti reali/personali di godimento su alcuna abitazione;

oppure

di essere proprietario/comproprietario, ovvero titolare di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto o diritto di abitazione) od intestatario/cointestatario di un contratto di locazione/comodato ovvero assegnatario (nel caso di alloggio e.r.p.) dell'abitazione sita nel Comune

di _____ in

Via _____ n. _____

A questo proposito, precisa di non usufruire di tale immobile per le seguenti

ragioni⁷ _____

_____;

2) di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di Padova, visto che (*opzione obbligatoria):**

ha stabilito il proprio domicilio nel Comune di Padova

presso⁸ _____

in Via _____ e

fornisce i seguenti documenti e/o informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne l'effettiva sussistenza⁹ :

oppure

non è domiciliato in alcun Comune italiano,

perché¹⁰ _____

e dunque si deve rivolgere al Comune di Padova, in quanto (*le seguenti tre opzioni sono alternative tra loro*):

è il Comune di nascita;

(*se nato all'estero*) è il Comune di nascita del padre (specificare nome, cognome, data di nascita)

_____;

(*se nato all'estero e la sola madre è nata in Italia*) è il Comune di nascita della

Data

Firma del richiedente

.....

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata o per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A), scaricabile dal sito www.padovanet.it.

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B), scaricabile dal sito www.padovanet.it.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

*	Dati obbligatori: La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda
**	Dati d'interesse statistico.
***	Dati obbligatori d'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.) per l'aggiornamento dei documenti di viaggio (patente, libretto di circolazione ecc.).

Documentazione da presentare

1. MODULO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Deve essere correttamente compilato nelle parti obbligatorie (generalità complete, dati della patente e targa dei veicoli intestati a tutte le le persone che si trasferiscono, nome dell'Amministratore del condominio) e sottoscritto dal dichiarante e da TUTTI i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce

2. fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, ANCHE MINORENNI

3. titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea

4. attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (Italiani esclusi) che ne siano in possesso (solo per le pratiche di "Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune").

Modalità di presentazione

- ❓ **a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
COMUNE DI PADOVA – UFFICIO ANAGRAFE
Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale aperta
35122 Padova
- ❓ **per via telematica** all'indirizzo immigrazioni@comune.padova.it o
all'indirizzo pec immigrazione@pec.comune.padova.it
- ❓ **personalmente**, presso l'anagrafe centrale di piazza dei Signori, 23, dal
lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12:30

Pag. 1: bisogna indicare la provenienza (ad es. altro Comune italiano, Paese estero) e le proprie generalità.

Pag. 2: è necessario precisare quale sia la propria condizione. In particolare:

- a) la persona che svolge professioni itineranti (esercente di spettacoli viaggianti, artista di strada, ecc.) dichiarerà la sua attività, indicando i dati di cui l'ufficio necessita per le verifiche (ad es. presso quale Camera di Commercio è iscritta l'impresa, se tale adempimento è necessario), ovvero allegando documentazione probatoria (ad es. inviti a manifestazioni, festival di buskers, ecc.). Chi non vive in forma stanziale, anche a prescindere dalla propria attività, preciserà il veicolo con il quale si sposta (camper, roulotte) ed i Comuni in cui sosta ed è conosciuto (ad es. dalla Polizia Locale o dai Servizi Sociali), per poter consentire le relative verifiche. Sarà utile anche esibire riscontri del pagamento delle aree di sosta attrezzate nelle diverse località in cui si gravita;
- b) chi vive principalmente sul territorio del Comune di Padova, senza poter usufruire di una civile abitazione, dovrà invece precisare dove trova un eventuale riparo occasionale (ad es. posti letto messi a disposizione per l'emergenza freddo), se si appoggia per alcuni servizi a realtà assistenziali (ad es. cucine popolari, docce pubbliche), se fa riferimento invece a familiari od amici.

Pag. 3: È necessario precisare se:

- a) esiste presso il Comune un domicilio (centro di affari od interessi). Il domicilio deve coincidere con un luogo fisico, per poter radicare la competenza territoriale del Comune (non è ammissibile un domicilio di natura digitale) e consentire la reperibilità dell'interessato (non sarebbe possibile eleggere domicilio, ad esempio, in un parcheggio od area di sosta di un camper od altro mezzo mobile utilizzato come abitazione, in quanto manca un indirizzo preciso, dove poter rintracciare la persona, recapitandogli gli atti). Il centro di interessi della persona senza dimora può coincidere con l'abitazione di familiari od amici, con la sede dell'associazione di volontariato che conosce l'interessato e se ne fa carico, con il luogo dove consuma abitualmente i pasti e così via. L'elezione di domicilio deve essere accompagnata da parte dell'accettazione del domiciliatario, che specificherà la sua disponibilità a ricevere la corrispondenza del domiciliante (magari dimostrandolo attraverso l'istituzione di un servizio di recapito presso l'indirizzo) ed a rintracciarlo all'occorrenza. È onere del richiedente produrre informazioni e documenti necessari perché sia verificata la sussistenza del domicilio;
-

b) non esiste domicilio in alcun Comune italiano e perciò si richiede l'iscrizione in quanto si tratta del Comune di nascita (od, in subordine, del Comune di nascita del padre o della madre). Si tratta di un'ipotesi rara e del tutto residuale, perché limitata a soggetti che non hanno, sul territorio italiano, nessun tipo di relazione o collegamento.

Quanto dichiarato deve essere documentato (ad eccezione delle informazioni desumibili d'ufficio da altre Amministrazioni), attraverso dichiarazioni di enti pubblici o soggetti privati (ad es. associazioni assistenziali). La mancanza di informazioni o di documentazione idonea a loro sostegno potrebbe rendere la richiesta non accoglibile.

È possibile richiedere l'iscrizione presso l'indirizzo fittizio anche di un nucleo familiare. L'istruttoria sarà svolta dall'ufficiale d'Anagrafe sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata. Si potrà fare ricorso ad altri Settori (ad es. Servizi Sociali) od altri soggetti (pubblici e privati) per raccogliere ulteriori informazioni utili alla definizione del procedimento.

A CURA DI:

PER AVVOCATO DI STRADA:

Flavia Saba, Luca Sassi, Giovanni Barbariol,
Gianni Pizzo, Andrea Andriotto

PER UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI PADOVA:

Chiara Mezzocolli

PER UNIVERSITÀ DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE:

Marta Gaboardi

PER CARITAS PADOVA:

Sara Ferrari

